

Allegato "B" al n.18.363 di raccolta

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE VIVERE A SUD ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO,

DURATA, VIGILANZA, ATTIVITA'

Art. 1 - Denominazione, sede e natura

La "Fondazione VIVERE A SUD ONLUS", ha sede in Crotone alla via Vittorio Veneto, n.138.

Il cambiamento dell'indirizzo stradale nell'ambito della Provincia, sede della Fondazione, potrà essere deliberato dall'organo amministrativo e non sarà considerato modifica del presente statuto.

Per l'esercizio dell'attività istituzionale la Fondazione potrà avvalersi di sedi e di uffici periferici in tutto il territorio nazionale.

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma e si propone di svolgere attività di utilità sociale.

La Fondazione si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione si propone le seguenti attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

- Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubbl. G.U. n. 129 06/06/2001;

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2L. 8/11/2000 n. 238 e succ., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112 e succ. modificazioni;

- Interventi e prestazioni sanitarie;

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare la fondazione si propone i seguenti scopi:

la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, la gestione, il coordinamento, l'assistenza, il patrocinio, la promozione in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e privati di: eventi, manifestazioni, conferenze, convegni, servizi, centri sociali - culturali - di formazione - artistici - ricreativi - sportivi, destinati a:

a) Dare assistenza socio-sanitaria e sanitaria;

b) Recupero ed inserimento nel sociale di soggetti svantaggiati, disagiati, disabili emarginati e/o della terza età;

c) Dare consulenza psicologica e sostegno psicologico;

d) Gestione e Conduzione di Centri di Accoglienza ed integrazione Sociale dei Migranti in Genere;

e) Gestione e Conduzione di Centri Sociali, Comunità per il Recupero delle Dipendenze in Generale;

f) Gestione e Conduzione di Case di Riposo e Comunità per Anziani;

g) Costruzione di strutture socio sanitarie;

h) Gestione e conduzione di strutture socio sanitarie.

Le attività sopradette e quelle ad esse connesse, dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

La Fondazione provvederà al conseguimento dei predetti scopi mediante destinazione del suo patrimonio ed utilizzazione delle proprie rendite in conformità a quanto stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la "Fondazione" può, tra l'altro:

a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili (in via diretta o tramite società controllate totalitariamente), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l'"Ente", ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;

e) concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;

f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La "Fondazione" può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai sostenitori e da terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri sostenitori o partecipanti che presteranno il proprio lavoro gratuitamente.

Art. 4 - Durata

La "Fondazione" opera a tempo indeterminato.

Art. 5 - Vigilanza

L'attività della "Fondazione" è vigilata ai sensi di legge.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 7 e 8.

Art. 7 - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito da:

- conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;
- beni mobili ed immobili che pervengano all'"Ente" a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati, ai sensi di Statuto;
- elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa del fondo di dotazione;
- contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;
- rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad incrementare il fondo di dotazione;
- cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art. 8, vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La "Fondazione" deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del fondo di dotazione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla "Fondazione" privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della "Fondazione";
- donazioni o lasciti testamentari;
- apporti dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati;
- contributi dei fondatori e degli aderenti;
- ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- fondi destinati dall'Unione Europea o da altra istituzione nazionale ad attività di formazione.

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'"Ente" e per la

realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 9 - Investimento delle risorse

Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le disponibilità del fondo di gestione, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino pro-tempore la materia.

TITOLO III

CONTABILITA', ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

Art. 10 - Contabilità

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, pro-tempore vigenti.

Art. 11 - Esercizio finanziario, bilancio

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017. I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore dei conti, di cui al successivo art. 25.

Gli organi della "Fondazione", nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e/o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Eventuali modificazioni dello Statuto saranno soggette alla procedura di approvazione prevista dalla legislazione vigente, previa deliberazione del C.d.A.

TITOLO IV

FONDATORI, ADERENTI

Art. 12 - Fondatori

Rivestono la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell'"Ente".

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della "Fondazione", nelle forme e nella misura minima pro-tempore fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione della qualifica di fondatore, ai sensi del comma che precede, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove non vi sia contrario avviso anche di un solo dei fondatori già presenti. I Fondatori rimarranno tali vita loro natural durante; essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Art. 13 - Aderenti

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di aderenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che

dichiarino di condividere le finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'ammissione degli aderenti. La deliberazione è assunta in base ai seguenti criteri, in corrispondenza dei quali si individuano due tipologie di aderenti, e precisamente:

a) le persone fisiche, per le quali l'accettazione può essere decisa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama, secondo l'insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione;

b) le persone fisiche e giuridiche e gli enti i quali intendano, in sintonia con gli scopi della Fondazione, contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi: per essi la deliberazione consiliare di accettazione è adottata nel presupposto dell'impegno a sostenere finanziariamente l'"Ente", secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. a), permangono tali a tempo indeterminato.

Gli aderenti di cui al comma 2, lett. b), permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno economico alla "Fondazione".

Art. 14 - Diritti degli aderenti

Gli aderenti possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell'"Ente", consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet.

Gli aderenti prendono parte alle adunanze della Giunta, di cui al successivo art. 24.

Art. 15 - Esclusione e recesso degli aderenti

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione di aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. violazione dell'obbligo di versare contribuzioni e/o di effettuare i conferimenti dovuti;
2. morosità;
3. inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali;
4. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla "Fondazione".

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Gli aderenti possono, recedere dalla "Fondazione" in ogni momento,

dandone comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'"Ente".

TITOLO V

ORGANI

Art.16 - Organi

Sono organi della "Fondazione":

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Direttore Generale;
- la Giunta;
- Il Collegio dei Revisori.

L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

L'organo amministrativo e di controllo e tutti gli altri organi devono tenere obbligatoriamente i libri delle deliberazioni.

Detti libri sono di libera consultabilità previa autorizzazione del responsabile alla loro tenuta.

Chiunque voglia consultarli farà richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione: composizione

La "Fondazione" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, con un minimo di quattro ed un massimo otto, di cui:

- a) per la metà (di seguito unitariamente identificati come "Componente A") nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e, nel prosieguo, esclusivamente tra i fondatori, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20;
- b) per l'altra metà (di seguito unitariamente identificati come "Componente B"), nominati nel prosieguo, secondo le modalità previste dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica:

- quanto ai membri della "Componente A", sette anni dal momento della nomina di ciascuno di essi;
- quanto ai membri della "Componente B", tre anni dal momento della nomina di ciascuno di essi.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione: competenze

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Fondazione".

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- a) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione all'"Ente", secondo le previsioni degli artt. 12, comma 2, e 13, comma 2, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario;

- b) individuare i programmi di attività della Fondazione nell'espletamento delle finalità di utilità, solidarietà e promozione sociale da essa perseguite;
- c) nominare il Presidente ed il Direttore Generale ed operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dal successivo art. 20;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività della "Fondazione" nonché deliberare in ordine all'erogazione delle rendite;
- e) fissare la dotazione di personale e l'inerente trattamento economico, nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'"Ente";
- f) disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
- g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- h) stabilire il compenso dei Revisori e l'eventuale indennità o gettone degli Amministratori;
- i) regolare il rapporto di collaborazione con il Direttore Generale;
- j) può nominare comitati tecnici e scientifici per la valutazione di specifiche esigenze;
- k) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- l) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti istituzioni che perseguono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- m) disporre modifiche dello Statuto, ferma restando l'approvazione delle autorità competenti, come per legge;
- n) fissare l'indirizzo degli uffici;
- o) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delegabili al Direttore Generale, ad eccezione di quelle di cui alle lett. a), c), d), i), m) ed o) del comma che precede.

La competenza del Consiglio di Amministrazione contemplata dal comma 1, lett. i), è delegabile al Presidente.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione: modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Direttore Generale, di loro iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica certificata, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Direttore Generale. Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, ed in mancanza di uno di questi da un segretario nominato dal consiglio, e riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 20 - Nomina dei Consiglieri di Amministrazione

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per la "Componente A" e per la "Componente B" avviene secondo le modalità indicate dai commi che seguono.

Sino alla saturazione del numero massimo di membri stabilito dall'art. 17, comma 1, i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti di volta in volta per cooptazione dal Consiglio stesso.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri di ciascuna "Componente" ma non di tutti:

- se almeno tre membri della "Componente" permangono in carica, i Consiglieri restanti, propongono al Consiglio di Amministrazione i nominativi da sostituire per cooptazione;
- se permangono in carica meno di tre membri della "Componente", i Consiglieri restanti, in separata riunione, designano una rosa di nominativi, giusta la previsione dei successivi commi 4 e 5, da sottoporre alla Giunta, che provvede all'elezione di nuovi membri del Consiglio.

In caso di scadenza simultanea di tutti i membri di ciascuna "Componente", i Consiglieri che ne fanno parte, in separata riunione, da tenersi entro due mesi dalla data di scadenza del mandato, designano una rosa di nominativi, tra cui, eventualmente, quelli di taluno o di tutti i Consiglieri uscenti, esorbitante di almeno un terzo rispetto al numero di posti da ricoprire.

La rosa dei candidati è comunicata alla Giunta, perché elegga i nuovi Consiglieri di Amministrazione della "Componente" soggetta a rinnovo.

Avuto riguardo alla "Componente B", nel compiere le cooptazioni o le designazioni previste dai commi che precedono, vanno prioritariamente considerati i nominativi dei fondatori rispetto a quelli degli aderenti.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'"Ente", nonché presidente del Consiglio di Amministrazione e della Giunta.

È nominato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, anche tra soggetti estranei al consiglio stesso e dura in carica per un numero di anni pari ai consiglieri di amministrazione di cui alla componente "A".

Il Presidente rappresenta la "Fondazione" di fronte ai terzi e in

giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni.

Art. 22 Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere designato in sede di atto costitutivo o, nel prosieguo, può essere nominato con delibera della Giunta, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previa designazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario è persona di rilievo politico istituzionale o che ha conseguito altissimi meriti nei settori sociali e culturali in cui opera la Fondazione, tanto in campo speculativo quanto operativo.

Al Presidente onorario non competono poteri gestionali; egli è legittimato ad intervenire nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di parola. Le riunioni degli Organi Collegiali gli sono preventivamente comunicate con le stesse modalità impiegate per i rispettivi componenti.

Art. 23 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce natura e durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività dell'"Ente", di cui dirige e coordina gli uffici, rivestendo anche il ruolo di capo del personale.

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

- cura la gestione amministrativa e provvede all'organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, ove non rivesta altra qualifica, alle riunioni degli Organi Collegiali.

Art. 24 - Giunta

La Giunta è composta dai Consiglieri di Amministrazione, dal Presidente, dai fondatori e dagli aderenti.

La Giunta si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata delle attività e delle iniziative intraprese, fatta salva l'eventuale necessità di svolgere elezioni o di assumere specifiche deliberazioni sulle materie di competenza. La Giunta è presieduta dal Presidente della "Fondazione", il quale la convoca con comunicazione scritta, inviata a ciascun avente titolo a parteciparvi almeno venti giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve recare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno.

La convocazione avviene ad iniziativa del Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, ovvero a richiesta di un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Direttore Generale.

La Giunta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito il rilascio di deleghe.

Tutti i componenti della Giunta hanno diritto ad un voto: le votazioni avvengono sempre in via palese, tranne che per le elezioni di cui al comma successivo.

Alla Giunta compete di eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, giusta le previsioni dell'art. 20. L'elezione avviene tramite apposite schede, preventivamente predisposte, recanti i nominativi di tutti i candidati.

Alla Giunta è riservato il compito di eleggere il Presidente onorario, ai sensi dell'art. 22, comma 1, secondo le modalità indicate dal comma che precede ovvero per acclamazione.

La Giunta nomina i Revisori, ai sensi del successivo art. 25.

La Giunta, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, rilascia pareri consultivi e formula indirizzi su attività, programmi ed obiettivi della "Fondazione".

Art. 25 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile sulla gestione della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori è eletto dalla Giunta ed è composto da un numero di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La Giunta nomina il Presidente nell'ambito degli iscritti nel registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività del collegio sindacale nella società per azioni.

Art. 26 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico opera quale supporto degli Organi della Fondazione.

Il Comitato è composto da nominativi scelti dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità della cultura e delle professioni di cui sia nota la particolare sensibilità per le iniziative di utilità e solidarietà sociale negli ambiti di seguito indicati.

I componenti del Comitato scientifico hanno diritto di partecipare alle adunanze della Giunta, senza diritto di voto.

I membri di ciascuna delle sezioni previste dal comma 2 nominano nel proprio ambito un coordinatore. I quattro coordinatori compongono il comitato di coordinamento scientifico, incaricato di formulare proposte da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, cui compete di assumere le conseguenti

Il comitato di coordinamento scientifico previsto dal comma che precede ha facoltà di nominare nel proprio seno un coordinatore unico, che partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Liquidazione

La messa in liquidazione della "Fondazione" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della "Fondazione", secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella propria ultima adunanza.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, a fondazioni con sede in Italia operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali ovvero di fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e sentito il parere dei sostenitori e del revisore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, con o in altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

Art. 28 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Firmato: Iona Valentina; Carlo Perri notaio; segue impronta del sigillo.

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

Certifico io sottoscritto, dott. Carlo Perri, notaio in Crotone, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10 Luglio 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato), certifico, ai sensi dell'Art.22 del C.A.D. e dell'Art.68-ter della Legge Notarile, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale conservato nella mia raccolta.

Crotone, via Cappuccini n.2, lì 14/03/2024